

# **REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

## **INDICE SISTEMATICO**

### **CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 Ambito e scopo del regolamento pag. 5
- Art. 2 Chiarimenti terminologici pag. 5
- Art. 3 Classificazione del Comune pag. 5
- Art. 4 Gestione del servizio e dell'accertamento e riscossione dell'imposta e del diritto pag. 5
- Art. 5 Attribuzioni del personale addetto pag. 5
- Art. 6 Tariffe e maggiorazioni pag. 6
- Art. 7 Data di presentazione degli atti pag. 6
- Art. 8 Riscossione in generale pag. 6

### **CAPO II IMPIANTI PER LA PUBBLICITA' E PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI**

- Art. 9 Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari pag. 8
- Art. 10 Tipologia e quantità degli impianti per le pubbliche affissioni pag. 8
- Art. 11 Ripartizione degli impianti per le pubbliche affissioni pag. 8
- Art. 12 Piano generale degli impianti-criteri generali pag. 8
- Art. 13 Impianti privati pag. 9
- Art. 14 Autorizzazioni pag. 9
- Art. 15 Anticipata rimozione pag. 10
- Art. 16 Divieti e limitazioni pag. 10
- Art. 17 Materiale pubblicitario abusivo pag. 10
- Art. 18 Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali pag. 11

### **CAPO III IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'**

- Art. 19 Oggetto e presupposti pag. 13
- Art. 20 Soggetto passivo pag. 13
- Art. 21 Modalità di applicazione dell'imposta pag. 13

- Art. 22 Tariffe pag. 14
- Art. 23 Pubblicità effettuata con veicoli in genere pag. 14
- Art. 24 Mezzi pubblicitari gonfiabili pag. 14
- Art. 25 Pubblicità sonora pag. 14
- Art. 26 Dichiarazione pag. 14
- Art. 27 Pagamento dell'imposta pag. 16
- Art. 28 Rimborsi pag. 16
- Art. 29 Riduzioni dell'imposta pag. 16
- Art. 30 Esenzioni dell'imposta pag. 17
- Art. 30 bis Insegne di esercizio pag. 17
- Art. 30 ter Pubblicità effettuata con veicoli pag. 18

#### **CAPO IV DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

- Art. 31 Servizio delle pubbliche affissioni pag. 20
- Art. 32 Norma di rinvio pag. 20
- Art. 33 Soggetto passivo pag. 20
- Art. 34 Richiesta del servizio pag. 20
- Art. 35 Modalità per le affissioni pag. 20
- Art. 36 Rimborso dei diritti pagati pag. 21
- Art. 37 Tariffe in generale pag. 21
- Art. 38 Esenzioni pag. 21

#### **CAPO V DISPOSIZIONI FINALI E DI SANZIONE**

- Art. 39 Sanzioni pag. 23
- Art. 40 Interessi pag. 23
- Art. 41 Prescrizioni pag. 23
- Art. 42 Contenzioso pag. 23
- Art. 43 Norma di rinvio pag. 24
- ~~Art. 44 Accertamenti e rettifiche d'ufficio di cui al~~  
D.P.R. n. 639/1972 pag. 24
- Art. 45 Entrata in vigore pag. 24

#### **CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI**

##### **Art. 1 Ambito e scopo del Regolamento**

1. Riguardo alla pubblicità esterna e alle pubbliche affissioni effettuate nel Comune di San Pietro Apostolo, il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, a norma degli artt.1-37 del Decreto Legislativo 15.11.1993, n° 507 e successive modificazioni ed integrazioni.

## **Art. 2**

### **Chiarimenti terminologici**

1. Agli effetti del presente Regolamento, per "imposta" e per "diritto", s'intendono rispettivamente l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni di cui al citato Decreto Legislativo 507/1993.

## **Art. 3**

### **Classificazione del Comune**

1. In base alla popolazione residente al 31 dicembre 2011 , quale risulta dai dati statistici ufficiali, il Comune di San Pietro Apostolo, ai sensi dell'art.2 del Decreto Legislativo 507/1993 ed ai fini dell'applicazione del tributo e del diritto di cui al presente Regolamento, appartiene alla classe V.
2. Verificandosi variazioni della consistenza della popolazione determinate con riferimento a quanto stabilito nel precedente comma, che comportino modifica della classe di appartenenza del Comune, la Giunta Comunale ne prende atto con deliberazione da adottarsi entro il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione e, contestualmente, dispone l'adeguamento delle tariffe per l'anno successivo.

## **Art. 4**

### **Gestione del servizio affissioni e dell'accertamento e riscossione dell'imposta e del diritto**

1. La scelta della forma per la gestione del servizio è di competenza del Consiglio Comunale. Qualora il Consiglio comunale ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale affidare a terzi la liquidazione, l'accertamento e la riscossione del tributo, le relative attività sono affidate sulla base dei criteri di cui agli articoli 52 e 53 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n.446 e successive modificazioni.
2. La gestione del servizio, qualunque sia la forma prescelta, dovrà essere esercitata in conformità a quanto stabilito dal presente Regolamento e dalle disposizioni del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507.

## **Art. 5**

### **Attribuzioni del personale addetto**

1. Il personale addetto alla gestione dell'imposta e del servizio pubbliche affissioni esercita anche compiti di controllo sulla esecuzione della pubblicità e delle affissioni private, oltre alla vigilanza sull'assolvimento dei relativi obblighi tributari.
2. Gli addetti di cui al precedente comma 1 sono muniti di apposito documento di riconoscimento rilasciato dal Sindaco e, nei limiti del servizio cui sono destinati, sono autorizzati ad eseguire sopralluoghi e verifiche nei luoghi pubblici o aperti al pubblico; inoltre, sono autorizzati ad accertare le infrazioni alle disposizioni dei Regolamenti comunali comunque attinenti alla pubblicità e alle affissioni secondo le modalità stabilite dalla legge.

## **Art. 6**

### **Tariffe e maggiorazioni**

1. Le tariffe dell'imposta e del diritto e le previste maggiorazioni sono applicate nelle misure stabilite dalla Legge e deliberate dal Comune di San Pietro Apostolo come indicato dal presente Regolamento.

2. Le tariffe di cui al comma 1 s'intendono prorogate di anno in anno se non modificate entro il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione.

#### **Art. 7**

### **Data di presentazione degli atti**

1. Per le pubbliche affissioni la data di presentazione è quella del ricevimento della regolare commissione annotata nell'apposito registro cronologico; per la pubblicità la data di presentazione è quella dell'acquisizione della regolare dichiarazione agli atti dell'ufficio.

#### **Art. 8**

### **Riscossione in generale**

1. Il pagamento effettuato a mezzo di c.c.p. ha decorrenza liberatoria dell'obbligazione tributaria nel momento in cui la somma dovuta è versata all'Ufficio Postale.

2. E' fatto obbligo di conservare per almeno 3 anni le attestazioni di pagamento, che dovranno essere esibite ad ogni richiesta degli agenti e del personale autorizzato.

3. Il pagamento dell'imposta o del diritto, effettuato con modello di versamento non conforme a quello ministeriale, è considerato valido ai fini dell'assolvimento del debito tributario, ma sanzionabile quale violazione di norma regolamentare di cui all'art. 24 del D.Lvo n° 507/1993.

4. Ai fini dell'applicazione degli interessi di cui all'art.23, comma 4 del D.Lvo n°507/1993, nel caso di omessa dichiarazione la decorrenza del semestre è calcolata dal giorno in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

## **CAPO II**

### **IMPIANTI PER LA PUBBLICITA' E PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI**

#### **Art. 9**

### **Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari**

1. Agli effetti del presente capo, s'intendono "impianti pubblicitari" non solo quelli come tali definiti nell'art.47, comma 7, del D.P.R. 16/12/1992 n° 495 ("Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada"), ma anche tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità e delle affissioni visive, ad eccezione delle insegne.

2. La tipologia e la quantità degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale sono disciplinate con apposite norme da inserire nel Regolamento comunale riguardante "la disciplina degli impianti di pubblicità o propaganda e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche o di uso pubblico".

#### **Art. 10**

### **Tipologia e quantità degli impianti per le pubbliche affissioni**

1. La superficie complessiva degli impianti destinati costantemente alle pubbliche affissioni con riferimento alla popolazione di circa 1760 unità registrata al 31/12/2011 non deve essere inferiore a mq.24, corrispondente a 12 mq. per ogni mille abitanti pari a n.25 fogli del formato cm. 70x100.

2. La superficie indicata al comma 1 deve essere annualmente adeguata in rapporto alla variazione del numero degli abitanti.

## **Art. 11**

### **Ripartizione degli impianti per le pubbliche affissioni**

1. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni è destinata per il 30% alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica da individuare con apposito contrassegno e per il 70% alle affissioni di natura commerciale.
2. La superficie massima degli impianti per affissioni dirette da attribuire a privati non può superare il 50% degli impianti per pubbliche affissioni.

## **Art. 12**

### **Piano generale degli impianti-Criteri generali**

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono effettuate nel territorio di questo Comune in conformità al Piano generale degli impianti da realizzarsi in attuazione delle modalità e dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e dal presente Regolamento.
2. Il piano generale degli impianti è articolato in due parti. La prima parte determina gli ambiti del territorio comunale nei quali sono localizzati i mezzi di pubblicità esterna. La seconda parte definisce la localizzazione nel territorio comunale degli impianti per le pubbliche affissioni.
3. Il piano generale degli impianti pubblicitari è approvato dalla Giunta Comunale entro un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento.
4. Entro il medesimo termine di cui al precedente comma 1 l'attuale collocazione e distribuzione nel territorio comunale degli impianti pubblicitari potrà essere rivista ed adeguata a seguito di nuove sopravvenute esigenze di pubblico interesse o di richieste avanzate da privati, dopo opportuna valutazione degli Uffici comunali interessati individuati nel citato Regolamento per "la disciplina degli impianti di pubblicità o propaganda e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche o di uso pubblico".
5. Il Piano dovrà prevedere la distribuzione degli impianti pubblicitari, escluse le insegne, e degli impianti per le pubbliche affissioni su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale, paesaggistica, della circolazione e del traffico ed ogni altro elemento utile a tal fine.
6. Oggetto del Piano di cui al presente articolo sono tutti quei manufatti finalizzati alla pubblicità ed alla propaganda dei prodotti, attività ed opinioni, ad eccezione delle insegne, come definite dall'art.47, comma 1, del D.P.R. 16/12/1992 n° 495, la cui esposizione è disciplinata dal Regolamento Edilizio.
7. Gli spazi da destinare alle pubbliche affissioni sono individuati nel Piano generale degli impianti anche su beni di privati, previo consenso dei rispettivi proprietari.
8. Gli spazi sugli assiti, sugli steccati, sulle impalcature, sui ponti fissi o sospesi, sui graticci e sui ripari di ogni genere (compresi quelli intorno ai cantieri edili) che il Comune si riserva di utilizzare per le affissioni, non sono computabili nel novero della superficie affissativa obbligatoria determinata nell'art. 11 del presente Regolamento. L'uso esclusivo di cui al presente comma ed al precedente comma 5 non comporta alcun compenso o indennità a favore dei proprietari.

## **Art. 13**

### **Impianti privati**

1. Nel rispetto della tipologia e della quantità degli impianti pubblicitari di cui al precedente art. 9, e della predisposizione del Piano Generale degli Impianti di cui all'art. 12, la Giunta Comunale può concedere a privati la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.

2. La concessione è disciplinata da una apposita Convenzione nella quale dovranno essere specificati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione ed il relativo canone annuo dovuto al Comune, nonché tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto (spese, modalità e tempi d'installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione e simili).

## **Art. 14**

### **Autorizzazioni e Competenza al rilascio dell'autorizzazione**

1. E' sottoposta a preventiva autorizzazione comunale, su domanda dell'interessato, la collocazione di cartelli, insegne d'esercizio e altri mezzi pubblicitari temporanei o permanenti o altre iniziative pubblicitarie che incidono sull'arredo urbano e sull'ambiente, su strade comunali o in vista di esse e su tutte le aree pubbliche e private del territorio comunale, anche nel caso in cui la pubblicità medesima sia esente da imposta.

2. Competente al rilascio delle autorizzazioni per la pubblicità permanente è l'Ufficio Tecnico;

3. Competente al rilascio delle autorizzazioni per la pubblicità temporanea è l'Ufficio Tributi, sentiti i pareri dell'Ufficio Tecnico e della Polizia Municipale, ciascuno per le proprie competenze;

4. Per tutte le forme di pubblicità diverse da quelle di cui ai precedenti commi 2 e 3 (pubblicità fonica, pubblicità in forma ambulante, ecc.) competente al rilascio delle autorizzazioni è l'Ufficio Tributi, previo parere della Polizia Municipale.

5. L'autorizzazione comunale è implicita nell'attestazione di pagamento nei casi di:

a) pubblicità temporanea visiva e/o acustica, effettuata all'interno dei luoghi aperti al pubblico spettacolo, degli esercizi pubblici in genere, delle stazioni ferroviarie, degli stadi e degli impianti sportivi e nel perimetro interno delle stazioni di distribuzione di carburante;

b) pubblicità permanente o temporanea effettuata con veicoli di qualsiasi specie.

6. L'installazione di impianti pubblicitari effettuata lungo le sedi ferroviarie, quando siano visibili dalle strade comunali, deve ottenere il nulla osta comunale secondo le competenze e le modalità previste dal Regolamento per la disciplina degli impianti pubblicitari e di propaganda.

7. Le autorizzazioni sono comunque rilasciate facendo salvi eventuali diritti di terzi.

8. Il contribuente s'intende espressamente obbligato, senza eccezioni o limiti di sorta, esclusa qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune anche sotto forma di ripetizione di canoni, a tenere indenne il Comune da qualsiasi azione, pretesa, richiesta che comunque e da chiunque, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa e titolo potesse nei confronti del Comune avanzarsi in relazione, connessione e dipendenza, sia diretta che indiretta, alla concessione, alla autorizzazione, alla pubblicità e agli impianti pubblicitari.

## **Art. 15**

### **Anticipata rimozione**

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota d'imposta corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.

2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.

3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.

4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti di cui all'art.17 del presente Regolamento.

4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti di cui all'art.17 del presente Regolamento.

## **Art. 16**

### **Divieti e limitazioni**

1. E' fatto divieto di esercitare pubblicità sonora dalle ore 13.00 alle ore 15.00 e dalle ore 22.00 alle 8.00 del giorno seguente. E', altresì, vietata in modo permanente la pubblicità sonora nei pressi dei servizi educativi, sociali e culturali negli orari di apertura e nei pressi delle sedi di culto in corrispondenza delle funzioni religiose. La pubblicità effettuata mediante striscioni posti trasversalmente alle vie o piazze è consentita, appositamente autorizzata, quando non arreca danno al decoro o alla sicurezza stradale.
2. La pubblicità effettuata tramite volantinaggio inerente attività economiche deve essere autorizzata dall'Ufficio Tributi, previa richiesta dell'interessato, con l'indicazione del messaggio pubblicitario che si intende diffondere e giorno, ora, e luogo di diffusione.
3. E' consentita la pubblicità comunque non inerente ad attività economiche, effettuata tramite volantinaggio, svolta da Associazioni ed Enti senza scopo di lucro in occasione di manifestazioni culturali, ricreative, sportive, religiose, politiche, sindacali e di categoria purchè sia indicato nel volantino in modo inequivocabile il committente responsabile.
4. E' vietata in tutto il territorio comunale la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini o oggetti da velivoli o veicoli.
5. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita in occasione di manifestazioni sportive e solo nei luoghi, e loro adiacenze ove si svolgono le stesse. In altre occasioni e soltanto in casi eccezionali, oltre che autorizzata, dovrà anche essere disciplinata dall'Amministrazione Comunale.

## **Art. 17**

### **Materiale pubblicitario abusivo**

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione preventiva, ovvero non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione sia per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione, ed ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
2. E' considerata similmente abusiva ogni variazione non autorizzata, apportata alla pubblicità in opera.
3. Sono altresì considerate abusive le pubblicità e le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
4. La pubblicità e le affissioni abusive ai sensi dei precedenti comma, fatta salva la facoltà di cui al successivo 5 comma, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili, che dovranno provvedervi entro il termine massimo di 15 giorni dalla data di notificazione del verbale di diffida a provvedere alla rimozione ed al ripristino. In caso d'inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni e delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
5. A propria discrezione e qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, il Comune può consentire che la pubblicità abusiva, sempreché il tributo e le conseguenti penalità siano stati pagati, possa continuare a restare esposta per il periodo residuo.
6. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni amministrative, anche quelle tributarie. Ciò vale anche nel caso in cui alla regolare

denuncia di cessazione non consegue l'effettiva rimozione del mezzo pubblicitario entro il termine prescritto.

7. E' altresì applicabile quanto disposto dai commi 3 e 4 dell'art.24 del D.Lgs. n° 507/1993.

## **Art. 18**

### **Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali**

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune, ovvero su beni appartenenti al demanio comunale, oltre la corresponsione dell'imposta sulla pubblicità è fatta salva l'applicazione del Canone per l'occupazione Spazi ed Aree pubbliche ed i canoni di concessione o di locazione nella misura stabilita dal Comune di San Pietro Apostolo.

## **CAPO III**

### **IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'**

## **Art. 19**

### **Oggetto e presupposti**

1. L'imposta sulla pubblicità si applica alla diffusione di messaggi pubblicitari, attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, effettuate in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.

2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

3. Per esercizio di attività economica, di cui al precedente comma, s'intende lo scambio di beni o la produzione di servizi, effettuati nell'esercizio di imprese o di arti e professioni, nonché qualunque altra attività suscettibile di valutazione economica, anche se esercitata occasionalmente da soggetto che per natura o statuto non si prefigge scopo di lucro.

4. Costituisce una forma pubblicitaria, come tale da assoggettare alla imposta, l'affissione diretta, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi.

## **Art. 20**

### **Soggetto passivo**

1. E' tenuto al pagamento dell'imposta sulla pubblicità colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

2. E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

## **Art. 21**

### **Modalità di applicazione dell'imposta**

1. L'imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale é circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica l'imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

2. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari i riquadri installati in un unico pannello e indicanti ciascuno messaggi diversi, nonché le insegne e frecce segnaletiche riguardanti diversi soggetti, collocate sopra un unico mezzo di supporto o altri mezzi similari.

4. Per i mezzi di dimensione volumetrica l'imposta é calcolata sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

5. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico volume, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come unico mezzo pubblicitario.

## **Art. 22**

### **Tariffe**

1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità sono applicate nella misura stabilita dalla Legge, regolamento o delibera vigenti nel periodo d'imposta considerato.

2. Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.

## **Art. 23**

### **Pubblicità effettuata con veicoli in genere**

1. E' consentito installare mezzi pubblicitari all'interno o all'esterno di veicoli in genere a condizione che gli spazi di tali mezzi siano esattamente delimitati e contrassegnati.

2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.

## **Art. 24**

### **Mezzi pubblicitari gonfiabili**

1. Sono assimilati ai palloni frenati di cui al comma 3 dell'art.15 del D.L.vo n°507/1993, con conseguente applicazione delle modalità di tassazione ivi previste, i mezzi pubblicitari gonfiabili nel caso in cui questi, riempiti con gas leggero o simile, siano sospesi in aria. In tutti gli altri casi di utilizzazione di mezzi pubblicitari gonfiabili, questi sono assoggettati al tributo come stabilito per la pubblicità ordinaria di cui all'art. 12 del D.Lgs. precitato.

## **Art. 25**

### **Pubblicità sonora**

1. Con riferimento alla disposizione contenuta nell'art.15, comma 5, del D.Lgs. n°507/1993, per "ciascun punto di pubblicità" s'intende ogni fonte di diffusione della pubblicità sonora.

## **Art. 26**

### **Dichiarazione**

1. Il soggetto passivo di cui all'art.11 è tenuto, prima d'iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita Dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dal Comune, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.

2. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione, deve essere presentata nuova dichiarazione; il Comune procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

2. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione, deve essere presentata nuova dichiarazione; il Comune procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

3. In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità s'intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

4. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli artt. 12, 13 e 14, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. 507/1993, si presume effettuata in ogni caso dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

## **Art. 27**

### **Pagamento dell'imposta**

1. L'imposta è dovuta per le fattispecie di cui agli artt. 12, commi 1 e 3, artt.13 e 14, commi 1 e 3, del D.Lgs 507/1993, per anno solare di riferimento cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo d'imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.

2. Il pagamento deve essere effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, o al suo concessionario in caso di affidamento in concessione, su apposito modello conforme a disposizione ministeriale, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

3. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione, per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore ad Euro 1.549,37.

4. Il pagamento dell'imposta di pubblicità si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche se in difformità a leggi o regolamenti, anche se non esime l'interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.

## **Art. 28**

### **Rimborsi**

1. Il contribuente può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento o da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

## **Art. 29**

### **Riduzioni dell'imposta**

1. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

## **Art. 30**

### **Esenzioni dall'imposta**

1. Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi, purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art.13;
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli Enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie, salvo quanto disposto dal successivo art.30bis.
- l) la pubblicità comunque effettuata dalle ONLUS, come previsto dall'Art.4, comma 3, del Regolamento generale delle Entrate Tributarie comunali.

## **Art.31**

### **Insegne di esercizio**

1. Si definisce insegna d'esercizio, ai sensi dell'art.2bis della Legge n.75/2002 e dell'art.47 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. n.495 del 16 dicembre 1992, la scritta in caratteri alfanumerici, completa eventualmente di simboli e marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa, che abbia la funzione di indicare al pubblico il luogo di svolgimento dell'attività economica;

2. L'imposta sulla pubblicità non è dovuta per le insegne d'esercizio delle attività commerciali e di produzione di beni e servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, per la superficie complessiva fino a cinque metri quadrati (5 mq), ai sensi dell'art.10 della Legge 448/2001;

Per le insegne di esercizio di superficie complessiva superiore a cinque metri quadrati (5 mq) l'imposta è dovuta per l'intera superficie.

3. Al fine dell'applicazione dell'esenzione disposta dal comma 2, si considerano insegne d'esercizio le scritte contenenti l'indicazione: del nome del soggetto o della denominazione dell'impresa che svolge l'attività, della tipologia dell'attività esercitata e del marchio del prodotto commercializzato o del

servizio offerto; non si definiscono insegne di esercizio le scritte relative al marchio del prodotto venduto nel caso in cui siano contenute in un distinto mezzo pubblicitario, che viene, cioè, esposto in aggiunta ad un'insegna di esercizio. Ai fini dell'applicazione dell'esenzione di cui al comma 2, si considerano, altresì, insegne di esercizio:

a. Le targhe e simili relative all'indicazione del nome o dell'attività dei liberi professionisti ovvero dei soggetti di cui all'art. 2229 del Codice Civile, b. Le insegne apposte per l'individuazione delle stazioni di servizio carburanti, dei negozi «in franchising» e simili (concessionari monomarca) qualora, riportino il nome o il marchio del carburante commercializzato o del concessionario del »franchising»;

c. Per le attività economiche in cui ( come per Banche , Assicurazioni, ecc.....), oltre all'unità principale o alla sede legale, esistano unità secondarie (filiali o esercizi ubicati in luoghi diversi dalla sede o dell'unità principale) l'esenzione in oggetto si applica considerando ogni singolo punto di vendita o di produzione di beni o servizi; di conseguenza , le insegne da prendere in considerazione ai fini del computo della superficie complessiva da esentare sono tutte quelle d'esercizio installate presso ogni singola "unità operativa".

### **Art.32**

#### **Pubblicità effettuata con veicoli**

1. Per la pubblicità effettuata con veicoli si applicano le disposizioni di cui all'art.13 del D.Lgs. 507/93, così come modificato dall'art.10 della Legge n.448/2001 e dalla Legge 27 febbraio 2002, n.16.

2. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purchè sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.

3. L'imposta non è dovuta, altresì, per l'indicazione , sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni.

### **CAPO IV**

#### **DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

### **Art. 33**

#### **Servizio delle pubbliche affissioni**

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di San Pietro Apostolo costituiscono servizio obbligatorio, di esclusiva competenza del Comune medesimo.

### **Art. 34**

#### **Norma di rinvio e modalità di applicazione del diritto**

1. L'oggetto del servizio, il diritto dovuto, le modalità di pagamento, le riduzioni, le esenzioni e le modalità per le pubbliche affissioni, sono disciplinati rispettivamente dagli artt. 18, 19, 20, 21 e 22 del D.Lgs. 15/11/1993 n° 507. Tali disposizioni s'intendono qui richiamate come da testo vigente e sono integrate dalle norme regolamentari di cui ai commi seguenti e articoli del presente capo.

2. Riguardo alle esenzioni e riduzioni si considerano esenti ai sensi dell'art.21, lett. a), del D.Lgs. n.507/1993 anche i manifesti che, pur riportando anche l'indicazione di soggetti privati perché finanziatori, riguardano le attività istituzionali del Comune e sempreché l'affissione degli stessi sia richiesta dal Comune medesimo.

3. Riguardo al pagamento del diritto è consentita la forma diretta di versamento del diritto relativo alle affissioni non aventi carattere commerciale. Il pagamento diretto può essere effettuato in contanti presso gli Uffici del Concessionario contestualmente alla presentazione della dichiarazione. Il pagamento diretto mediante titolo di credito bancario o postale a copertura garantita (assegno circolare o vaglia postale) è consentito a rischio del debitore, intendendosi eseguito al momento dell'acquisizione del denaro da parte del Concessionario.

### **Art. 35**

#### **Soggetto passivo**

1. Il diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto al Comune che provvede alla loro effettuazione, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale esso viene effettuato.

### **Art. 36**

#### **Richiesta del servizio**

1. Per ottenere il servizio, gli interessati debbono presentare, in tempo utile al servizio comunale, apposita richiesta scritta con l'indicazione del numero dei manifesti che si vogliono affiggere, il materiale da affiggere e contestualmente effettuare o comprovare di avere effettuato il pagamento del relativo diritto.
2. Qualora la richiesta non venga effettuata di persona o venga fatta per iscritto, l'accertamento della disponibilità degli spazi e, comunque, l'affissione potrà essere eseguita soltanto dopo l'avvenuto pagamento dei relativi diritti.
3. E' consentito, in via straordinaria, il pagamento posticipato soltanto agli Enti pubblici a ciò costretti dal rispetto della particolare procedura burocratica che li riguarda.

### **Art. 37**

#### **Modalità per le affissioni**

1. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione accompagnata dal versamento dei relativi diritti.
2. In caso di commissioni pervenute tramite posta nel medesimo giorno, verrà data precedenza al committente che richiede l'affissione del maggior numero di manifesti.
3. Le eventuali variazioni od aggiunte sovrapposte ai manifesti già affissi sono considerate nuove e distinte affissioni.
4. Eventuali reclami concernenti l'attuazione pratica delle affissioni possono essere presentati al Sindaco non oltre la scadenza di validità della commissione. La mancata presentazione del reclamo nel termine anzidetto comporta l'accettazione delle modalità di esecuzione del servizio, nonché la decadenza di ogni pretesa circa le modalità stesse.

### **Art. 38**

#### **Rimborso dei diritti pagati**

1. Il committente ha diritto al rimborso dei diritti versati nei casi di cui ai commi 4 e 5 dell'art.22 del D.Lvo n°507/1993 e al rimborso parziale nell'ipotesi di cui al comma 7 del medesimo articolo.
2. In ogni altro caso la liquidazione dei diritti ed il relativo pagamento s'intendono effettuati a titolo definitivo, esaurendo completamente il rapporto impositivo, e rimanendo al committente il diritto di mantenere esposto il materiale pubblicitario per tutto il periodo indicato.

## **Art. 39**

### **Tariffe in generale**

1. Il diritto è comprensivo dell'imposta sulla pubblicità relativa ai manifesti ed agli altri mezzi affissi e per i quali il diritto viene corrisposto.
2. Il diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto, per ciascun foglio di dimensioni fino a 70x100, nella misura stabilita per la classe del Comune di Rubiera dal secondo comma dell'art. 19 del D.Lgs. n.507/1993, distintamente per i primi 10 giorni e per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione come dal punto 11 dell'Allegato A del presente Regolamento.

## **Art.40**

### **Riduzioni**

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
  - a) per manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art.21;
  - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
  - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
  - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
  - e) per gli annunci mortuari.

## **Art. 41**

### **Esenzioni**

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
  - a) i manifesti riguardanti le attività e funzioni istituzionali del Comune, da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
  - b) i manifesti delle autorità militari relative alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
  - c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle province in materia di tributi;
  - d) i manifesti dell'autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
  - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali ed amministrative;
  - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
  - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati;
2. Per i manifesti di cui alla lettera f) si fa riferimento alle attività e funzioni che il Comune esercita secondo le leggi statali e regionali, le norme statutarie, le disposizioni regolamentari e quelle che hanno per finalità la cura degli interessi e la promozione dello sviluppo della comunità, ai sensi della Legge 8 giugno 1990 n.142.
3. Per i manifesti di cui alla lettera f) il soggetto che richiede l'affissione gratuita è tenuto a precisare, in tale richiesta, la disposizione di legge per effetto della quale l'affissione sia obbligatoria.
4. Per l'affissione gratuita dei manifesti di cui alla lettera g) il soggetto richiedente deve allegare alla richiesta copia dei documenti dai quali risulta che i corsi sono gratuiti e regolarmente autorizzati dall'autorità competente.

## **CAPO V DISPOSIZIONI FINALI E DI SANZIONE**

### **Art. 42 Sanzioni**

1. Le sanzioni tributarie ed amministrative sono applicate nelle misure, nei termini e con le modalità stabilite dalla Legge (Decreti n.472 e 473 del 18 dicembre 1997 e art.24 del D.Lgs. 507/93 nel testo modificato dalla Legge 28 dicembre 2001, n.448), dal Regolamento generale delle Entrate tributarie comunali e dal Regolamento per l'applicazione di sanzioni amministrative per violazioni a disposizioni di regolamenti o ordinanze comunali attualmente in vigore.
2. Le sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento si applicano a carico del soggetto che dispone del mezzo pubblicitario e, in solido, a carico dei soggetti indicati nell'art.6, comma 2 del D.Lvo n° 507/1993 e di chi ha installato il mezzo o ha consentito l'installazione dello stesso.
3. Ai fini dell'applicazione del disposto di legge relativo alla destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative, tali proventi sono contabilizzati separatamente dalle altre entrate sanzionatorie o tributarie.

### **Art. 43 Interessi**

1. Sulle somme dovute e non corrisposte nei termini ordinari prescritti per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni si applicano interessi di mora nella misura prevista dall'art.42 del Regolamento generale delle Entrate tributarie comunali.
2. Per le somme dovute a qualsiasi titolo al contribuente sono dovuti allo stesso, a decorrere dalla data del pagamento dallo stesso eseguito e del quale il Comune è tenuto al rimborso, gli interessi di mora nella misura e con le modalità di cui al precedente comma.

### **Art. 44 Prescrizioni**

1. I termini di prescrizione dei diritti del Comune e del contribuente in materia di imposta e diritto sono stabiliti dalla legge.

### **Art. 45 Contenzioso**

1. La giurisdizione tributaria per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni è esercitata dalla Commissione Tributaria provinciale e dalle Commissioni tributarie regionali, secondo quanto dispone il D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546.
2. Il processo è introdotto con ricorso alla Commissione Tributaria provinciale.
3. Per la presentazione del ricorso, l'individuazione degli atti impugnabili ed oggetto del ricorso, la proposizione del ricorso, i termini relativi e le costituzioni in giudizio si osservano le norme stabilite dagli artt. 18, 19, 20, 21, 22 e 23 del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546.
4. Gli atti per i quali è proponibile il ricorso devono contenere l'indicazione del termine entro il quale il ricorso deve essere proposto, della Commissione Tributaria competente nonché delle relative forme da osservare per la presentazione, ai sensi dell'art.20 del Decreto richiamato nel precedente comma.

**Art. 46**  
**Norma di rinvio**

1. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n° 507 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le altre norme di Leggi e di Regolamenti in quanto applicabili in materia.

**Art. 47**  
**Accertamento e riscossione coattiva dell'imposta**

1. Il Comune procede alla rettifica e all'accertamento d'ufficio dell'imposta e diritto dovuti, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati, notificando al contribuente apposito motivato avviso di accertamento.

2. In caso di riscossione coattiva, il relativo titolo esecutivo sarà notificato al contribuente entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

**Art. 48**  
**Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento, entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2013.

**ART. 49**  
**Disposizioni finali**

1. È abrogata ogni norma regolamentare precedente in contrasto con le disposizioni del presente Regolamento.